

L. 24-10-1955 n. 990

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 novembre 1955, n. 256.

Epigrafe

Capo I - Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa

1.

2-15.

Capo II - Del patrimonio

16.

17.

18.

19-21.

Capo III - Del trattamento di previdenza

22-36.

37.

Capo IV - Del trattamento di assistenza

38-39.

Capo V - Della gestione finanziaria

40-50.

Tabelle

L. 24 ottobre 1955, n. 990 (1).

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 novembre 1955, n. 256.

(2) L'art. 43, L. 4 febbraio 1967, n. 37, ha abrogato la presente legge tranne per gli articoli 1, 16, 17, lettere a), b), d), e 37 e tranne per l'art. 18 nel testo modificato dall' art. 1, L. 9 febbraio 1963, n. 152.

Capo I - Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa

(commento di giurisprudenza)

1. È istituita la «Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico [\(3\)](#).

[\(3\)](#) L'art. 43, [L. 4 febbraio 1967, n. 37](#), ha abrogato la presente legge tranne per gli articoli 1, 16, 17, lettere a), b), d), e 37 e tranne per l'art. 18 nel testo modificato dall' art. 1, [L. 9 febbraio 1963, n. 152](#).

2-15. ... [\(4\)](#).

[\(4\)](#) L'art. 43, [L. 4 febbraio 1967, n. 37](#), ha abrogato la presente legge tranne per gli articoli 1, 16, 17, lettere a), b), d), e 37 e tranne per l'art. 18 nel testo modificato dall' art. 1, [L. 9 febbraio 1963, n. 152](#).

Capo II - Del patrimonio

16. Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, eredità e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;
 - b) dei beni costituenti il patrimonio della ex Cassa confederale di spettanza della sezione geometri;
 - c) delle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.
-
-

17. Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono:

- a) il contributo personale annuo a carico degli iscritti;
- b) il contributo per marche da applicare a cura del geometra in ogni atto che rilascia nell'esercizio della sua professione e che il committente debba esibire dinanzi all'autorità giudiziaria o ad altra Amministrazione dello Stato, Regione, Provincia o Comune [\(5\)](#);
- c) i versamenti volontari degli iscritti alla Cassa;
- d) i redditi del patrimonio;
- e) ogni altra eventuale entrata [\(6\)](#).

[\(5\)](#) Vedi, ora, l'art. [5](#), [L. 8 agosto 1977, n. 583](#) e l'art. [14](#), [L. 20 ottobre 1982, n. 773](#).

[\(6\)](#) L'art. [43](#), [L. 4 febbraio 1967, n. 37](#), ha abrogato la presente legge tranne per gli articoli 1, 16, 17, lettere a), b), d), e 37 e tranne per l'art. 18 nel testo modificato dall'art. [1](#), [L. 9 febbraio 1963, n. 152](#).

18. Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è corrisposto da tutti i geometri iscritti alla Cassa nella misura di lire 36.000 annue comprendendo tale contributo anche le quote di maggiorazione per la reversibilità.

Il contributo per marche di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, da applicare a cura di tutti i geometri nell'esercizio professionale, è stabilito come segue:

Marca da lire 300. - Per elaborati tecnici da esibire agli Uffici tecnici erariali, catastali e Uffici tavolari e per ogni unità immobiliare e subalterna, se trattasi di catasto edilizio urbano.

Marca da lire 500. - Per elaborati tecnici concernenti opere di edilizia di lieve entità, non soggette al rilascio di certificato di abilità o agibilità o di uso.

Per elaborati tecnici da esibire davanti alle Prefetture ed agli enti locali.

Marche da lire 1.000. - Per elaborati tecnici da esibire davanti ai Tribunali e Corti di appello Ministeri, Uffici regionali e compartimentali.

Per gli elaborati riguardanti le opere edilizie, con esclusione di tutte le opere rurali, misurabili a volume verrà applicata una marca da lire 500 ogni 100 metri cubi o frazioni di 100. Per gli elaborati riguardanti le opere misurabili a metro lineare (strade, acquedotti, canali, fognature, eccetera) una marca da lire 1.000 ogni 500 metri o frazioni di 500. Per le frazioni successive la marca verrà applicata qualora la frazione stessa superi i 200 metri.

Per la mancata corresponsione del contributo o di omessa applicazione delle marche, il Consiglio del Collegio, competente per territorio, è tenuto ad adottare provvedimenti disciplinari a mente del vigente regolamento professionale.

Gli uffici riceventi sono tenuti ad assicurarsi della esatta applicazione delle marche [\(7\)](#) [\(8\)](#).

[\(7\)](#) L'art. [43](#), [L. 4 febbraio 1967, n. 37](#), ha abrogato la presente legge tranne per gli articoli 1, 16, 17, lettere *a)*, *b)*, *d)*, e 37 e tranne per l'art. 18 nel testo modificato dall' art. [1](#), [L. 9 febbraio 1963, n. 152](#).

[\(8\)](#) Così sostituito dall'art. [1](#), [L. 9 febbraio 1963, n. 152](#).

19-21. ... [\(9\)](#).

[\(9\)](#) L'art. [43](#), [L. 4 febbraio 1967, n. 37](#), ha abrogato la presente legge tranne per gli articoli 1, 16, 17, lettere *a)*, *b)*, *d)*, e 37 e tranne per l'art. 18 nel testo modificato dall' art. [1](#), [L. 9 febbraio 1963, n. 152](#).

Capo III - Del trattamento di previdenza

22-36. ... [\(10\)](#).

[\(10\)](#) L'art. [43](#), [L. 4 febbraio 1967, n. 37](#), ha abrogato la presente legge tranne per gli articoli 1, 16, 17, lettere *a)*, *b)*, *d)*, e 37 e tranne per l'art. 18 nel testo modificato dall' art. [1](#), [L. 9 febbraio 1963, n. 152](#).

37. Agli assegni e alla liquidazione di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari, si applicano per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessazione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato [\(11\)](#).

(11) L'art. [43](#), [L. 4 febbraio 1967, n. 37](#), ha abrogato la presente legge tranne per gli articoli 1, 16, 17, lettere *a)*, *b)*, *d)*, e 37 e tranne per l'art. 18 nel testo modificato dall' art. [1](#), [L. 9 febbraio 1963, n. 152](#).

Capo IV - Del trattamento di assistenza

38-39. ... [\(12\)](#).

(12) L'art. [43](#), [L. 4 febbraio 1967, n. 37](#), ha abrogato la presente legge tranne per gli articoli 1, 16, 17, lettere *a)*, *b)*, *d)*, e 37 e tranne per l'art. 18 nel testo modificato dall' art. [1](#), [L. 9 febbraio 1963, n. 152](#).

Capo V - Della gestione finanziaria

40-50. ... [\(13\)](#).

(13) L'art. [43](#), [L. 4 febbraio 1967, n. 37](#), ha abrogato la presente legge tranne per gli articoli 1, 16, 17, lettere *a)*, *b)*, *d)*, e 37 e tranne per l'art. 18 nel testo modificato dall' art. [1](#), [L. 9 febbraio 1963, n. 152](#).

Tabelle A. B. C. D. E. F. G. H. I. [\(14\)](#)

(14) Le tabelle A - B - C - D - E - F - G - H - I sono state abrogate dall'art. [43](#), [L. 4 febbraio 1967, n. 37](#).
